



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS, DEL CODICE DELLA STRADA E DELL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 TRA IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PADRE PIO" DI RAMACCA.

Premesso che

1. l'art.73 comma 5-bis del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico ed ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
2. gli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del D.lgs 285/1992 (Nuovo Codice della strada) come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 D.lgs 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
3. a norma dell'art.54 del D.lgs 28 agosto 2000 n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art.73 comma 5-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272 convertito con legge 21.02.2006 n.49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
4. l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le



- amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1 comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
5. il Ministero della Giustizia con il predetto atto ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

L'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo:

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Angelo Costanzo, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Caltagirone, giusta delega di cui in premessa, ed il sig. Lanzafame Giuseppe Maria Santo, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente (di seguito "l'Ente"):

**Art.1
Attività da svolgere**

L'Ente consente che un condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

1. Attività socio – sanitaria presso la Comunità alloggio per malati psichici consistenti in: pulizia dei locali, della lavanderia, della cucina, assistenza alle persone disabili, accompagnare i disabili a fare passeggiate, andare dal medico, accompagnare gli operatori a fare la spesa e quant'altro necessario alla struttura.

**Art. 2
Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art.1, individua i relativi responsabili dei servizi a coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, nei signori:

- Lanzafame Giuseppe Maria Santo

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54 commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla stazione dei Carabinieri di Caltagirone ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art.56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena i soggetti, incaricati ai sensi dell'art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia e del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art.8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambi le parti.

Copia della Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Caltagirone

11/6/15



Per il Tribunale di Caltagirone: Dott. Angelo Costanzo

Per l'Ente: Sig. Lanzafame Giuseppe Maria Santo

[Handwritten signatures and initials]